

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto CCM - Area Progettuale

“Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS)”

TRA

Il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio - ASL ROMA 1 - con sede in Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma, C.F./P.IVA 13664791004 nella persona della dott.ssa Marina Davoli, in virtù della delega dal Direttore Generale conferita, con Delibera 292/10, per la sottoscrizione di Atti muniti di idonei poteri di firma (di seguito denominato DIP EPI)

E

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5, - CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino (di seguito denominato UO15)

PREMESSO

- che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
- che nell’ambito delle proprie attività, il Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM, assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti nell’ambito sanitario;
- che con decreto ministeriale 24 settembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 ottobre 2018, con il n. 3237, è stato adottato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione e controllo delle malattie – CCM per l’anno 2018;
- che il predetto programma è suddiviso nell’Area Progettuale e nell’Area delle Azioni Centrali;
- che nell’ambito della cosiddetta Area progettuale gli Enti partner individuati, ovvero Regioni e Province autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, sono invitati a sottoporre le proprie proposte progettuali di attuazione del programma stesso;
- che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, ha trasmesso in data 27 settembre 2018 ai suindicati Enti partner il programma annuale e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del suddetto programma CCM;
- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 26 novembre 2018, ha proceduto alla valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all’approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;

- che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Lazio dal titolo *“Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS)”*;
- che ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni è stato stipulato, con firma digitale, specifico Accordo, relativo al suddetto progetto regolativo dei rapporti tra il Ministero della Salute, e la Regione Lazio;
- che in data 24/01/2019 è stato comunicato che, con D.D. 17/12/2018, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 28/12/2018 al Visto n. 1498, è stato approvato l’Accordo di collaborazione firmato digitalmente per la realizzazione del progetto sopra menzionato e che con successivo D.D. 17/12/2018, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 28/12/2018 al decreto n.16378, è stata impegnata la relativa somma di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) sul capitolo 4393/1, per l’esercizio finanziario 2018;
- che nella convenzione tra Ministero della Salute e Regione Lazio, per la realizzazione del progetto, sono state individuate 21 unità operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi riportati nel piano esecutivo;
- che la Regione Lazio ha individuato il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, quale unità operativa coordinatrice, ed ha con esso stipulato in data 13/02/2019 un accordo di collaborazione per armonizzare ed unificare le singole attività scientifiche amministrative e finanziarie.

SI CONVIENE

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra il DIP EPI e La UO15 al fine della buona conduzione del progetto *“Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS)”*,
2. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del progetto riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento, e al finanziamento, ribadendo l’impegno alla conduzione nei tempi e modi stabiliti, del progetto medesimo, ognuna per quanto di propria competenza;
3. L’ UO15 si impegna a comunicare al DIP EPI al momento della restituzione del presente atto il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) generato per la propria parte di finanziamento.

Art. 2

1. I Responsabili Scientifici individuati dalla presente Convenzione sono:
 - a. per il DIP EPI, la Dott.ssa Carla Ancona;
 - b. per la UO15 la Dott.ssa Amalia Mattiello

Art. 3

1. La realizzazione del progetto, per effetto di quanto stabilito nell’accordo richiamato nelle premesse, dovrà essere portata a termine entro il 10/03/2021 (fatti salvi eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute).

Art. 4

1. Allo scadere di ogni semestre di attività, la UO15 dovrà trasmettere a DIP EPI un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Ministero, corredato di relativo abstract, ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente un ulteriore modello del Ministero;
2. Entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'Accordo, la UO15 trasmetterà a DIP EPI un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando i ulteriore modello;
3. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto;
4. Nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentito, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo;
5. La rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali; dovrà essere certificata dal dirigente responsabile del bilancio dell'UO15, per quanto riguarda l'avvenuta iscrizione nei registri contabili aziendali di tutte le spese oggetto di rendicontazione, nonché dal dirigente responsabile della contabilità analitica, per quanto riguarda la corretta allocazione dei costi diretti/indiretti/comuni delle spese oggetto di rendicontazione.

Art. 5

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1 il DIP EPI trasferirà in favore delle UO15 la somma di € 2.000,00 (duemila/00), riconosciuto dal Ministero della Salute per lo svolgimento del programma in questione, con le modalità già previste dalla convenzione stipulata tra Regione Lazio e il DIP EPI;
2. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - una prima rata di € 600,00 (seicento/00) pari al 30% del finanziamento;
 - una seconda rata di € 800,00 (ottocento/00), pari al 40% del finanziamento, a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari, relativi al primo anno di attività;
 - una terza rata di € 600,00 (seicento/00) pari al 30% del finanziamento, dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali relativi al progetto.
3. Il finanziamento previsto per la UO15 sarà ripartito come di seguito specificato:

RISORSE	TOTALE
Personale	0,00
Beni	0,00
Servizi	0,00
Missioni	1.860,00
Spese Generali	140,00
Totale	2.000,00

Art. 6

1. Il coordinatore scientifico del progetto si occuperà, nell'interesse comune, delle problematiche connesse all'eventuale mancato o ritardato invio delle relazioni periodiche e di quella finale che rallenti, impedisca o comunque incida negativamente sulla predisposizione dei rendiconti scientifici per il Ministero della Salute e comporti ripercussioni sulla erogazione dei relativi fondi. In ogni caso, la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente, l'esonero-temporaneo o definitivo della Regione dall'obbligo di liquazione degli importi previsti e quindi l'esonero di responsabilità del coordinatore scientifico. nei confronti delle UU.OO.

Art. 7

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" per l'attività prevista dalla convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici come previsto dalla Legge 196/2003 e secondo quanto stabilito dal GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679.

Art. 8

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente Atto di Intesa, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.

Art. 9

1. La presente Convenzione non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore per tutta la durata del progetto, compresi gli eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute. Per tutto quanto non disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni del Bando CCM2018;

La presente convenzione, consta di 9 articoli e viene sottoscritta, con firma digitale, dalle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22 e ss.mm.

Per il Dipartimento di Epidemiologia

ASL ROMA 1

Dott.ssa Marina Davoli

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II

Il Direttore Generale

Avv. Anna Iervolino